

REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE STRAORDINARIE DI IMPIANTI ELETTRICI DI

MESSA A TERRA

(Art. 7 D.P.R. 462/01)

Rev. 6 del 05/06/2024

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI
3. NORME TECNICHE
4. GENERALITÀ
5. PERSONALE IMPIEGATO
6. ATTREZZATURE
7. OFFERTA AL CLIENTE
8. ESAME DEL PRODOTTO E DELLA DOCUMENTAZIONE
9. STESURA E RILASCIO DEL VERBALE DI VERIFICA
10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
11. CONDIZIONI DI VALIDITÀ DEL VERBALE DI VERIFICA
12. OBBLIGHI DEL CLIENTE
- 13. UTILIZZO DEI DOCUMENTI EMESSI E DEI LOGHI*
14. GESTIONE DEI RECLAMI
15. GESTIONE DEI RICORSI
16. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce le procedure adottate da Seucer per le verifiche di sorveglianza straordinaria di impianti elettrici di messa a terra secondo l'articolo 7 del D.P.R 462/01 e precisa gli adempimenti da soddisfare da parte dei clienti ai fini del mantenimento dell'ottimale

Le verifiche di sorveglianza straordinarie devono essere richieste dal cliente per le seguenti motivazioni:

- Modifica sostanziale dell'impianto
- Esito negativo della verifica periodica

Il cliente ha la facoltà, inoltre, di richiedere in qualunque momento una verifica straordinaria per ogni motivazione che egli ritenga adeguata.

Una copia del presente Regolamento viene resa disponibile ai clienti che richiedono le verifiche di sorveglianza. Sull'applicazione del presente Regolamento sorvegliano il Comitato Tecnico ed il Comitato per l'Imparzialità, in modo da evitare qualunque forma di discriminazione nei confronti di coloro che richiedono le verifiche. Seucer dichiara di non svolgere attività in conflitto con l'esecuzione delle verifiche di sorveglianza, in particolare non svolge attività di progettazione e installazione di impianti elettrici di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche, in modo da garantire l'imparzialità di giudizio senza il predominio dei singoli interessi.

Alla fine dell'iter di sorveglianza verrà emesso un verbale di verifica firmato per approvazione anche da un membro del Comitato Tecnico.

Il verbale di verifica potrà avere un esito positivo, nel caso in cui non si riscontrino non conformità e si riscontrino solo eventuali osservazioni, tali da non pregiudicare la sicurezza dell'impianto, o negativo, nel caso in cui le non conformità riscontrate pregiudichino la sicurezza dell'impianto per gli eventuali utilizzatori.

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.P.R. 462/01, Circolare 25/02/2005 n°10723.

3. NORME TECNICHE

CEI 64-8, CEI 99-3, Guida CEI 64-14, Guida CEI 0-14, CEI 31-33, CEI 31-34, CEI 31-35.

4. GENERALITÀ

Lo schema delle verifiche di sorveglianza di Seucer comprende le seguenti fasi principali:

- offerta al cliente;
- presentazione della domanda di verifica di sorveglianza straordinaria;
- verifica della documentazione dell'impianto elettrico;
- prove e verifiche sull'impianto;
- analisi delle prove effettuate e valutazione della conformità alle norme di riferimento;
- rilascio del verbale di verifica.

Per tutta la durata del contratto con il cliente, sarà premura di Seucer segnalare allo stesso le eventuali carenze o non conformità, senza però fornire consulenza circa le modalità di risoluzione dei problemi identificati.

5. PERSONALE IMPIEGATO

Seucer si avvale di personale competente, qualificato e costantemente aggiornato. In particolare, l'attività di verifica della documentazione tecnica e l'attività ispettiva sono svolte da professionisti muniti di Laurea in Ingegneria, che svolgono periodicamente corsi di aggiornamento organizzati da Seucer o esterni all'Organismo.

6. ATTREZZATURE

Seucer dispone di apparecchiature idonee all'effettuazione delle prove in loco e garantisce la continua adeguatezza delle stesse, in relazione all'utilizzo a cui sono destinate, attraverso la loro periodica taratura e/o controllo interno e la registrazione delle stesse su apposite schede.

7. OFFERTA AL CLIENTE

Il richiedente che desidera accedere alle verifiche di sorveglianza richiede a Seucer un'offerta indicando i dati utili all'elaborazione della stessa da parte del personale dell'Area Commerciale di Seucer.

Sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, se la richiesta è compatibile con le attività svolte dall'Organismo, Seucer presenta un'offerta economica secondo il modello approvato dalla Direzione e la invia al cliente.

Il richiedente conferisce a Seucer l'incarico attraverso la compilazione, la sottoscrizione e l'invio dei seguenti documenti:

- la domanda di verifica di sorveglianza straordinaria secondo il modello predisposto da Seucer o, eventualmente, secondo un modello richiesto dal cliente, ma approvato da Seucer;
- l'offerta economica, l'offerta appositamente redatta o in alternativa il tariffario ed i suoi eventuali allegati a riprova dell'accettazione delle condizioni economiche offerte;
- il presente regolamento o la dichiarazione di presa visione dello stesso sul sito www.seucer.com.

Se del caso, il richiedente dovrà inoltre far pervenire a Seucer la documentazione tecnica relativa all'impianto (dichiarazione di conformità o di rispondenza, progetto e relativi allegati, dichiarazione dell'autoprotezione contro le scariche atmosferiche) e la documentazione tecnica completa relativa alle modifiche effettuate. In alternativa tale documentazione può essere resa disponibile direttamente in loco.

Seucer controlla l'adeguatezza e completezza della documentazione ricevuta e ne richiede, eventualmente, l'integrazione al cliente.

A seguito di un esame positivo della documentazione ricevuta, il Direttore Tecnico o il suo sostituto autorizza l'avvio delle verifiche ispettive ed affida l'incarico ad un ispettore qualificato.

Il cliente ha diritto, su specifica richiesta, di conoscere preventivamente il nome dell'ispettore SEUCER che eseguirà la verifica, per fondate motivazioni, di ricusare l'ispettore stesso chiedendone la sostituzione.

La ricusazione dell'ispettore deve avvenire al massimo 2 giorni lavorativi prima della data fissata per la verifica.

Nel caso di ispezione straordinaria, vengono contestualmente eseguite tutte le prove dell'ispezione periodica soltanto nei casi previsti dalla normativa. L'ispezione straordinaria, pertanto, non ha generalmente valenza di ispezione periodica e non modifica la data di scadenza del precedente verbale.

8. ESAME DEL PRODOTTO E DELLA DOCUMENTAZIONE

L'ispettore Seucer, svolge la propria attività ispettiva coadiuvato da un elettricista, scelto a fiducia dal cliente, così come predisposto dalle norme. In particolare, a seconda della motivazione che ha comportato la richiesta di verifica straordinaria, esegue una o più delle seguenti operazioni:

- verifica la presenza e la correttezza della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di rispondenza, se del caso, del progetto, degli schemi elettrici, delle planimetrie, del calcolo di verifica di autoprotezione dalle scariche atmosferiche e di ogni altro documento riguardante l'impianto elettrico oggetto dell'ispezione;
- verifica la presenza e la correttezza del modello di denuncia dell'impianto elettrico e, nel caso in cui si tratti di un impianto installato in un luogo con pericolo di esplosione (Atex), della presenza dell'omologazione effettuata dall'ASL/ARPA;
- Per impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione (Atex) verifica la presenza di un documento di classificazione delle aree pericolose (Zone 0,1,2 e 20,21,22) e dell'eventuale livello di protezione delle apparecchiature (EPL) prescritto per ogni luogo
- verifica che non siano state apportate modifiche sostanziali, che comporterebbero la richiesta di una verifica straordinaria dell'impianto;
- verifica che siano stati presi in carico gli eventuali rilievi emersi nella precedente verifica;
- verifica che siano stati annotati, come previsto dalla normativa, gli esiti delle prove effettuate dall'elettricista manutentore dell'impianto;
- esegue sull'impianto le prove e le verifiche necessarie a valutare lo stato di conservazione dell'impianto elettrico e la correttezza dei dispositivi di sicurezza installati e il loro funzionamento, secondo le procedure indicate da Seucer.

I risultati di tutti questi esami vengono documentati su apposita modulistica predisposta da Seucer.

Nel caso in cui non sia presente alcuna dichiarazione di conformità o di rispondenza o nel caso in cui queste non risultino corrette, Seucer ne chiede copia al cliente il quale è tenuto a produrla tempestivamente.

Nel caso in cui l'ispettore noti la mancanza di altri documenti, ne richiede l'integrazione al cliente, il quale è tenuto ad attivarsi immediatamente per la produzione degli stessi.

L'iter di sorveglianza rimane sospeso se dovessero risultare non forniti documenti che, a giudizio dell'ispettore Seucer siano necessari ai fini della corretta esecuzione della verifica. In tal caso, il cliente è tenuto a presentare la documentazione richiesta entro 15 giorni lavorativi, trascorsi senza esito i quali, Seucer provvederà ad emettere un verbale di verifica con esito negativo.

Non sono considerati oggetto della verifica gli eventuali locali tecnici degli ascensori, in quanto sono locali non accessibili alle persone estranee al servizio. Inoltre non saranno considerati oggetto di verifica tutti quei locali tecnici e non, le cui chiavi risulteranno non reperibili al momento della verifica. I locali eventualmente non visionati verranno indicati sul verbale di verifica.

9. STESURA E RILASCIO DEL VERBALE DI VERIFICA

I risultati degli esami documentale ed in loco sono sottoposti all'approvazione di un membro del Comitato Tecnico, nella funzione di responsabile tecnico di pratica. A seguito dell'approvazione del Responsabile, Seucer predispone la stesura del verbale di verifica straordinaria, che può essere positivo o negativo a seconda dei risultati dei rilievi effettuati.

Nel caso in cui il membro del Comitato Tecnico incaricato non approvi il verbale di verifica, tale documento verrà sottoposto al giudizio del Comitato Tecnico al completo e la decisione finale viene presa a maggioranza. Nei casi più controversi di disaccordo interno, Seucer si riserva la possibilità di ripetere le prove recandosi nuovamente in loco con la partecipazione di un ispettore e di membro del Comitato Tecnico inizialmente non coinvolti. Gli oneri per la sopracitata attività aggiuntiva sono a carico di Seucer.

I rilievi che Seucer riscontra nelle varie fasi dell'iter di sorveglianza, sono distinti in "osservazioni" e "non conformità". I primi sono rilievi che non ostano il rilascio di un verbale con esito positivo, poiché non pregiudicano il corretto e sicuro funzionamento dell'impianto, ma potrebbero apportare delle migliorie. I secondi sono rilievi che pregiudicano l'esito positivo del verbale, in quanto, a causa della loro criticità, potrebbero influire sulle condizioni di sicurezza dell'impianto.

Una copia del verbale viene inviata al cliente entro 6 giorni lavorativi, se questo è negativo, a meno che l'unica non conformità sia la mancanza di opportuna documentazione, e comunque entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data dell'ispezione in loco.

Dell'approvazione da parte del Comitato Tecnico è data evidenza attraverso la firma apposta sul verbale di verifica stesso. Su tale documento sono indicati, tra gli altri dati, in particolare:

- estremi identificativi del luogo di installazione dell'impianto elettrico;
- data del rilascio.

Nel caso di esito negativo della verifica, su un impianto elettrico in cui, come da indicazione del cliente sia presente almeno un lavoratore dipendente, Seucer informerà, oltre al cliente stesso, anche le autorità competenti (sempre entro i termini indicati in precedenza), attualmente l'ASL di competenza, così come predisposto dalle normative.

Nel caso di esito negativo della verifica su un impianto elettrico in cui il cliente non abbia dichiarato essere presente alcun lavoratore dipendente, Seucer informerà il cliente stesso attraverso l'invio del verbale di verifica, per le opportune modifiche da apportare all'impianto stesso al fine del rilascio di un successivo verbale con esito positivo.

In caso di esito negativo del verbale, SEUCER attende una comunicazione del cliente riguardo la rimozione delle cause che hanno portato a tale esito per l'esecuzione della necessaria verifica straordinaria. Senza una comunicazione da parte del cliente, SEUCER non procederà con ulteriori attività.

Seucer, dall'atto dell'accreditamento sarà tenuta ad utilizzare il marchio Accredia, autorizzato con l'accreditamento stesso, rispettando le condizioni imposte dal regolamento Accredia RG-09, disponibile sul sito dell'Ente di Accreditamento stesso www.accredia.it.

Qualora si renda necessaria la correzione di un qualunque dato o altra informazione presente a verbale, si procederà emettendo un nuovo verbale con un nuovo numero progressivo recante la dicitura "il presente verbale annulla e sostituisce il verbale (numero di verbale) emesso in data (data di emissione del verbale errato)". La data di emissione del nuovo verbale potrà non rispettare le tempistiche tra la data di verifica e la data di approvazione indicate in precedenza (30 giorni in caso di verbale con esito positivo e 6 giorni in caso di verbale con esito negativo). La validità del verbale si intende comunque a partire dalla data della verifica in loco, pertanto non viene modificata da una riemissione dello stesso. Il verbale viene inviato al cliente ed è responsabilità dello stesso provvedere alla sostituzione del precedente verbale annullato.

10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Seucer si impegna a conservare in archivi elettronici o cartacei la documentazione prodotta dal cliente durante le verifiche ispettive per un periodo di dieci anni.

Il cliente è tenuto a conservare il verbale di verifica ed allegarlo alla documentazione dell'impianto già in suo possesso.

11. CONDIZIONI DI VALIDITÀ DEL VERBALE DI VERIFICA

Il verbale positivo resta valido finché risultino immutate le condizioni che ne hanno permesso il rilascio, ad esempio finché non vengano apportate modifiche o manomissioni all'impianto. Il cliente è tenuto a comunicare a Seucer ogni variazione o modifica apportata all'impianto.

Il verbale con esito positivo perde di validità nel caso in cui il cliente non rispetti eventuali obblighi di legge previsti. *In ogni caso, in accordo con le normative vigenti, la validità massima del verbale è di due o cinque anni dalla data della verifica in loco indicata sul verbale stesso, a seconda della tipologia di ambiente così come è definito dalle normative.*

12. OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il cliente è tenuto all'accettazione del presente regolamento e delle modifiche successive apportate, ferma restando la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui non accetti le eventuali modifiche sostanziali che lo riguardino entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione sul sito del nuovo livello di

revisione del documento. Il cliente viene informato nel momento in cui vengano apportate al regolamento modifiche sostanziali, in modo che possa tempestivamente prenderne visione.

Il cliente è tenuto a collaborare con Seucer, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e quanto si riveli necessario durante le verifiche di sorveglianza. Egli è altresì tenuto a non fare uso scorretto del verbale rilasciato.

Il cliente è tenuto ad assicurarsi dell'avvenuta omologazione dell'impianto, attraverso la presenza di una dichiarazione di conformità o di una dichiarazione di rispondenza, nel caso in cui la prima fosse irreperibile. Egli è inoltre tenuto ad accertarsi che l'impianto elettrico continui a soddisfare i requisiti di sicurezza attraverso le prove richieste dai costruttori dei dispositivi installati sull'impianto e un servizio di manutenzione periodica, nel caso in cui questo sia richiesto dalle normative.

Il cliente è tenuto ad informare Seucer dell'eventuale presenza, sull'impianto oggetto dell'ispezione, di un lavoratore alle Sue dirette dipendenze. Nel caso in cui il cliente non rilasci alcuna comunicazione in merito, Seucer ritiene che sull'impianto non vi sia alcun lavoratore dipendente.

Il cliente è tenuto a fornire a Seucer la classificazione del luogo, in modo tale da consentire lo svolgimento delle verifiche periodiche secondo la corretta periodicità (ogni due anni in ambienti ordinari e ogni cinque anni in luoghi a maggior rischio in caso di incendio). Nel caso in cui il cliente non fornisca alcuna comunicazione in merito, l'ispettore Seucer provvederà egli stesso ad una valutazione del luogo secondo i più comuni parametri relativi alla normativa antincendio.

Il cliente è tenuto a fornire il nome dell'elettricista di sua fiducia che dovrà affiancare l'ispettore di Seucer durante l'esecuzione pratica delle prove di verifica. Si richiede altresì al cliente di informare Seucer nel caso in cui tale elettricista venga cambiato.

Il cliente è tenuto a comunicare a Seucer qualsiasi modifica dell'impianto e deve anche impegnarsi ad attuare le opportune modifiche richieste da Seucer.

Nel caso in cui il cliente fornisca a terzi copie dei documenti rilasciati in fase di sorveglianza, questi devono essere riprodotti nella loro interezza.

Il cliente è tenuto ad accettare qualunque modifica dei requisiti richiesti per l'emissione di un verbale con esito positivo e qualunque modifica del presente regolamento derivanti da cambiamenti delle norme di riferimento.

Il presente regolamento è pubblicato, nella sua versione più aggiornata, sul sito della società, www.seucer.com, ed il cliente è tenuto, come indicato nel documento di perfezionamento del contratto, a prenderne visione. Si precisa che i clienti verranno informati direttamente di eventuali modifiche al presente regolamento, solo se queste dovessero avere un impatto diretto sugli stessi. La comunicazione ai clienti verrà fatta tramite raccomandata A/R o altro mezzo analogo. La nuova versione del regolamento si intenderà automaticamente accettata se non si riceverà risposta entro 10 giorni lavorativi.

Il cliente si impegna a prendere visione dell'elenco aggiornato degli ispettori Seucer ai fini di un'eventuale riacquiescenza di uno degli stessi dettata da fondati motivi.

Il cliente non è autorizzato ad apporre ed utilizzare il marchio Seucer in modo ingannevole o che possa indurre in errore o confusione, ma è autorizzato a riprodurre il verbale di verifica (sul quale è presente anche il marchio Seucer), purchè lo faccia integralmente.

Il cliente viene informato della possibilità che ispettori dell'Ente di accreditamento Accredia o ispettori Seucer in addestramento siano presenti durante alcune o tutte le fasi della verifica.

13. UTILIZZO DEI DOCUMENTI EMESSI E DEI LOGHI

Il cliente è tenuto a conformarsi ai requisiti relativi all'utilizzo del logo di Seucer riportato sui documenti emessi dall'Organismo.

Il cliente è tenuto, in particolare, ad un uso appropriato del verbale di verifica, evitandone la riproduzione e la diffusione parziale. Non deve altresì essere utilizzato in modo tale da portare discredito a Seucer.

Nel caso venga rilevato un uso scorretto o mendace della documentazione verranno intraprese da Seucer le opportune azioni nei confronti del cliente, quali azioni correttive o la revoca del certificato, azioni legali e/o altro.

L'utilizzo del logo di Accredia, l'Ente di Accredimento, riportato sui documenti emessi, è soggetto al regolamento Accredia RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia" disponibile sul sito www.accredia.it.

È precluso al cliente l'utilizzo del logo Seucer e del marchio Accredia.

14. GESTIONE DEI RECLAMI

Il cliente ha la facoltà di presentare reclamo a SEUCER, *che dà conferma di ricezione, in forma scritta, a colui che l'ha presentato entro 3 giorni lavorativi.*

I reclami ricevuti, che possono essere scritti o orali, vengono registrati e trattati da personale tecnicamente competente relativamente a quanto contestato e non direttamente coinvolto nel reclamo stesso. Entro un mese viene data risposta al cliente e, nel caso il reclamo sia ritenuto giustificato, vengono attuate le opportune azioni correttive.

15. GESTIONE DEI RICORSI

Il cliente ha la facoltà di fare ricorso esponendo le ragioni del dissenso entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione. Il ricorso, motivato da ragioni oggettive, deve essere presentato a SEUCER per iscritto tramite raccomandata A/R o analogo metodologia di comunicazione, accompagnato dagli eventuali allegati. *SEUCER dà conferma, in forma scritta, di ricezione della richiesta di ricorso a colui che l'ha presentato entro 3 giorni lavorativi.* SEUCER, attraverso il Comitato Ricorsi, esamina il ricorso entro due mesi dalla sua presentazione, sentendo eventualmente i rappresentanti del cliente, e redige un rapporto scritto. Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico del cliente, salvo i casi in cui ne sia riconosciuta la fondatezza.

Nel caso in cui il cliente non accetti la decisione del Comitato Ricorsi di Seucer, si renderà necessario andare in contenzioso attraverso il foro competente indicato nei documenti contrattuali.

16. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Tutti i documenti relativi alle verifiche sono da considerarsi riservati. L'ispettore che esegue le verifiche ed i membri del Comitato Tecnico sono tenuti al segreto professionale in merito a tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza durante l'espletamento delle proprie funzioni.

A quanto sopra scritto fanno eccezione le informazioni che il cliente stesso renda disponibili al pubblico e quanto concordato tra Seucer e il cliente. Fanno eccezione inoltre le informazioni che Seucer è tenuta per legge a fornire, ad esempio alle autorità competenti. Qualora Seucer sia tenuta per legge o autorizzata da accordi contrattuali a divulgare informazioni riservate, ne darà preventiva comunicazione al cliente, indicando le informazioni che intende divulgare, a meno che questo non sia proibito dalla legge.

Il cliente è tenuto a non divulgare informazioni, osservazioni e ogni altra informazione o documento prodotto da Seucer durante le verifiche di sorveglianza.